



**COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE
PROVINCIA DI ROVIGO**

WWW.COMUNE.FRASSINELLE-POLESINE.RO.IT



REGOLAMENTO

**PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

Adottato con delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 24.02.1995

Modificato con atti:

- C.C. n. 45/1995 art. 9
- C.C. n. 9/1998
- C.C. n. 8/2001

CAPO I
ISTITUZIONI DELLA TASSA

ARTICOLO 1

E' istituita nel Comune di Frassinelle Polesine la tassa per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui all'art. 2, terzo comma, n.1, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, del D. Lgs 15 novembre 1993 n. 507, ed in genere degli ordinari rifiuti provenienti dai fabbricati, qualunque sia l'uso cui gli stessi vengano adibiti, nonché dalle aree scoperte, indicate al comma 3 del presente articolo, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi di legge. Sono fatte salve le esclusioni previste dall'art. 62 del menzionato D.Lgs n. 507 del 1993.

La tassa è annuale e viene riscossa in base ad apposita tariffa da commisurare alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso cui i medesimi sono destinati.

Per le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite (campeggi, spazi per distributori di carburante, sale da ballo), così come per qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, dove possono prodursi rifiuti, si applicano le riduzioni di superficie previste dalla legge.

La tassa è, altresì, dovuta per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, sempre che siano situati nella zona servita o almeno vi si trovi la strada di accesso.

ARTICOLO 2

Ai fini dell'applicazione della tassa, tenuto conto, in via principale, delle zone del territorio comunale in cui è attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, vanno comunque considerati i limiti della zona di raccolta obbligatoria (centro abitato, frazioni ed altri nuclei abitati, compresi i centri commerciali e produttivi integrati, rientranti nel perimetro determinato ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. n. 915 del 1982, ed indicati nel regolamento del servizio di nettezza urbana.

Analogamente sono assoggettate al tributo le zone con insediamenti sparsi, cui, per espressa disposizione regolamentare, viene esteso il servizio medesimo.

ARTICOLO 3

La tassa ha per oggetto le prestazioni fornite dal Comune in ordine allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nelle varie fasi (conferimento, raccolta, trasporto e trattamento o eliminazione) in cui il servizio relativo si articola, con particolare riguardo allo smaltimento degli ordinari rifiuti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui è istituito ed attivato il servizio medesimo, ai sensi dell'art. 58 e segg. del D.Lgs. n. 507 del 1993.

ARTICOLO 4

In particolare, sono soggetti alla tassa:

- 1) tutti i vani interni all'ingresso delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) quanto se accessori (anticamere, ripostigli, ecc.), nonché le dipendenze, anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.), comprese le pertinenze che servono al suo migliore uso (atri, cortili, scale, ecc.), per le quali saranno applicate riduzioni di superfici per particolari condizioni d'uso, ai sensi di legge;
- 2) tutti i vani, principali ed accessori, adibiti a studi professionali di qualunque specie, ad uffici commerciali, industriali e simili, ad istituti di credito e di assicurazione, ad uffici di servizi pubblici esercitati da privati, a studi fotografici, agenzie di affari;
- 3) tutti i vani adibiti a negozi, edicole, chioschi ed a botteghe artigiane, nonché quelli destinati a servizi di igiene della persona e domestici (alberghi diurni, istituti d'igiene e di bellezza, barbieri, manicure, parrucchieri, pedicure, lavanderie, stirerie, tintorie e servizi similari), i posteggi di biciclette, di autovetture, di vetture a trazione animale, ubicati in locali coperti;
- 4) tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di albergo, pensione e casa di cura;
- 5) tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di locande, di bar, di caffè, di pasticceria, di sale da tè, di latterie, di gelaterie e simili;
- 6) tutti i vani principali ed accessori destinati a teatri, cinematografi, circoli di ritrovo, sale da ballo e a

- locali di divertimento in genere;
- 7) tutti i vani principali ed accessori destinati all'esercizio di attività di educazione, di istruzione, anche se sportiva, ad attività sindacale e politica;
 - 8) tutti i vani principali ed accessori destinati a stabilimenti industriali ed a laboratori artigiani, a magazzini, a depositi, ad autorimesse ed autostazioni, con esclusione dei locali in cui per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, al cui smaltimento è tenuto il produttore medesimo;
 - 9) tutti i vani principali ed accessori dei pubblici edifici, degli istituti di ricovero e di religione, degli ospizi, delle caserme, delle stazioni ferroviarie ed autofilotranviarie nonché i locali degli istituti aventi scopi di assistenza e svolgenti attività umanitarie;
 - 10) tutti gli altri vani esistenti in qualunque tipo di costruzione stabilmente affissa al suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, comprese le aree coperte, i capannoni, le tettoie e simili;
 - 11) tutte le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a distributori di carburante, nonché a qualsiasi altra area scoperta, salve le riduzioni di superficie previste dalla legge;

ARTICOLO 5

La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, di nazionalità italiana o straniera, detenga od occupi, oltre alle aree indicate all'art. 1, locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nei limiti della zona di raccolta obbligatoria.

ARTICOLO 6

Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti del capo famiglia, rimanendo, tuttavia, obbligati solidalmente al pagamento tutti i componenti il nucleo familiare.

Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati la tassa è accertata nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, nel caso di locazione, con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi.

Per gli enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei loro legali rappresentanti o amministratori, tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

Per i comitati e le associazioni non riconosciute legalmente l'accertamento della tassa è effettuato nei confronti dei soggetti che li rappresentano, presiedono o dirigono, con vincolo di solidarietà.

Per le parti comuni del condominio, degli edifici in multiproprietà e di centri commerciali integrati, che possono produrre rifiuti, la tassa è accertata, nel primo caso, nei confronti dell'amministratore o degli occupanti, con le modalità previste dalla legge (art. 63, comma 2), salvo l'obbligo di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Nelle altre due ipotesi, la tassa è accertata nei confronti del soggetto che gestisce i servizi comuni, salvi gli obblighi di coloro che occupano o detengono aree e locali in modo esclusivo.

ARTICOLO 7

E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti da coloro che occupano o detengono, anche scadenza autorizzazione, per un tempo inferiore a sei mesi e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

ARTICOLO 8

La tassa, determinata ai sensi dell'art. 77 comma 2, del D.Lgs n. 507 del 1993, con la maggiorazione del 5%, è accertata nei confronti dell'occupante, tenuto all'obbligo della denuncia, obbligo assolto con il pagamento della tassa da corrispondere con le modalità prescritte dalla legge.

ARTICOLO 9

Entro il 31 ottobre la Giunta Comunale (il Consiglio Comunale)¹ delibera le tariffe per l'anno successivo, in modo da conseguire il pareggio tra il gettito complessivo della tassa ed il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato in base al disposto dell'art. 61, comma 2 del D.Lgs. n. 507 del 1993 e successivo art. 10 del presente Regolamento.

In detto costo non sono comprese le spese inerenti al servizio per la pulizia delle strade, piazze,

¹ Modificato con atto di C.C. n. 45 del 08.11.1995.

mercati ed altri spazi pubblici in cui si producano rifiuti solidi urbani esterni, spese queste dedotte con le modalità ed i criteri dall'indicato art. 61, comma 3.

ARTICOLO 10

La tassa, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, è fissata in relazione al costo dello smaltimento e alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, di rifiuti producibili nei locali, tenuto, altresì, conto della loro destinazione o del tipo di loro utilizzazione.

Al fine della determinazione delle singole tariffe per ogni categoria di locali, atteso il limite di copertura prescelto a termine di legge, ci si atterrà alla seguente procedura:

la tariffa specifica è determinata dal prodotto del costo medio generale netto per unità di superficie per il coefficiente di qualità specifica dei rifiuti della predetta attività o utilizzazione in adesione a quanto esposto nella circolare Ministero delle Finanze n° 95/E in data 22.06.1994;

La Giunta Comunale, entro il 31 ottobre di ogni anno determinerà i coefficienti come sopra delineati e le tariffe conseguenti, da applicare per l'anno successivo.

ARTICOLO 11

Agli effetti delle aliquote di tassazione ed in rapporto all'uso a cui sono adibiti, i locali, le costruzioni e le aree sono classificati come segue:

- Categoria A : Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari.
- Categoria A1 : Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, con percentuale incidenza locali a bassa produttività rifiuti superiore al 60%.
- Categoria B : Locali ed aree ad uso abitativo per collettività e convivenze.
- Categoria B1 : Locali ed aree ad uso abitativo per collettività e convivenze con % di incidenza locali a bassa produttività rifiuti superiore al 60%.
- Categoria C : Locali ed aree ad uso esercizio alberghiero.
- Categoria C1 : Locali ed aree ad uso esercizio alberghiero, con % incidenza locali a bassa produttività rifiuti superiore al 60%.
- Categoria D : Locali ed aree ad uso produzione artigianale.
- Categoria D1 : Locali ed aree ad uso produzione artigianale, con % di incidenza locali a bassa produttività rifiuti superiore al 60%.
- Categoria E : Locali ed aree ad uso attività commerciale.
- Categoria E1 : Locali ed aree ad uso attività commerciale con % incidenza locali a bassa produttività rifiuti superiore al 60%.
- Categoria F : Locali ed aree ad uso produzione artigianale.
- Categoria F1 : Locali ed aree ad uso produzione industriale con % incidenza locali a bassa produttività superiore al 60%.
- Categoria G : Locali ed aree adibite a pubblici esercizi, bar, trattorie, esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.
- Categoria G1 : Locali come sopra, con % di incidenza dei locali a bassa produttività rifiuti superiore al 60%.
- Categoria H : Locali adibiti ad attività terziarie, uffici, studi commerciali, studi professionali, circoli sportivi, ricreativi.
- Categoria H1 : come sopra, con % di incidenza locali a bassa produttività di rifiuti superiore al 60%.
- Categoria I : complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, aree ricreativo-turistiche.
- Categoria I1 : come sopra con % incidenza locali a bassa produttività di rifiuti superiore al 60%. (2)
- Categoria L : Locali adibiti a musei, archivi, biblioteche, attività culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, palestre, depositi di stoccaggio e depositi di macchine.
- Categoria L1 : Locali ed aree a bassa produttività di rifiuti adibiti a stoccaggio e deposito macchine che occupino una superficie superiore al 40% del totale. (2)

Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati, nonché per qualsiasi area scoperta di proprietà privata dove possono prodursi rifiuti, si applica la tariffa stabilita per la voce più rispondente all'uso effettivo.

Quando uno stesso locale o area è destinato a più usi, si applicano le corrispondenti tariffe in

rapporto alle superfici adibite ai rispettivi usi.

Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più rispondente alla utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati.

Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile discriminare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.

Per le attività produttrici di rifiuti anche speciali, tossici, nocivi, per le quali non è possibile determinare l'incidenza delle superfici produttive degli stessi (uso promiscuo delle aree) tutta la superficie imponibile è sottoposta a tassa nella misura del 40% ⁽²⁾.

ARTICOLO 12

L'applicazione della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione e detenzione dei locali ed aree assoggettati a tributo, dà diritto, a seguito di denuncia dell'interessato e di accertamento d'ufficio, all'abbuono con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.

ARTICOLO 13

Il cambio di alloggio o di locali durante il corso dell'anno, dà diritto allo sgravio, a termini di legge, sempre che sia stata presentata la denuncia e salvi gli accertamenti d'ufficio.

ARTICOLO 14

Sono esenti dal pagamento della tassa coloro che occupano o detengono locali ed aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché, infine, risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, sempre che ne sia fatta regolare denuncia.

Non sono, pertanto, assoggettabili:

- a) le aree e gli edifici del Comune
- b) gli edifici adibiti al culto pubblico
- c) i locali e le aree di cui non sia possibile l'utilizzazione per motivi di stabilità
- d) l'edificio che ospita la scuola elementare, la scuola media e la scuola materna

ARTICOLO 15

- Richiamate le agevolazioni tariffarie di cui all'art. 66 del D.Lgs. 507/93, la tariffa unitaria è ridotta nel seguente modo:
 1. fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo citato: riduzione del 30%
 2. fattispecie di cui al comma 4, lettera a) : riduzione del 30%
- Art. 67 del D. Lgs. 507/93 :

A decorrere dalla attivazione del servizio di raccolta "porta a porta" la tariffa unitaria delle Categorie A e A/1: locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari è ridotta nel caso di attivazione del compostaggio domestico secondo le modalità stabilite dall'art. 17 del regolamento di gestione dei Rifiuti. La riduzione decorre dal mese successivo all'inizio dell'autotrattamento, previa presentazione di apposita comunicazione da parte del Contribuente all'Ufficio Tributi.

La Giunta Comunale provvede annualmente a determinare la percentuale di riduzione.(3)

ARTICOLO 16

In riferimento alle disposizioni di cui all'art. 59, 2° c. D. Lgs. 507/1993 nelle zone esterne ai perimetri in regime di privativa, come risultanti dalla planimetria allegata al Regolamento del servizio di smaltimento rifiuti, adottato con atto di C.C. n. 8 in data 24.02.1995, la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dalla zona servita è pari o inferiore a ml. 500.

Se la distanza è superiore a ml. 500, la tassa è dovuta in misura pari al 30% della tariffa.

⁽²⁾ Commi aggiunti con delibera di C.C. n. 9 del 26.02.1998

⁽³⁾ comma aggiunto con delibera di C.C. n. 8 del 28.02.2001

ARTICOLO 17

Le agevolazioni di tariffa non sono tra loro cumulabili.

In presenza di più agevolazioni, il contribuente beneficerà del solo trattamento a lui più favorevole.

Le riduzioni di tariffa per il compostaggio sono invece cumulabili con le altre agevolazioni. (4)

ARTICOLO 18

Per le denunce degli utenti si osservano le disposizioni di cui all'art. 70 del D. Lgs. n. 507 del 1993.

ARTICOLO 19

Tutti coloro che ai termini del presente regolamento, siano tenuti al pagamento della tassa, devono, entro il 20 gennaio successivo al giorno in cui occupano o detengono locali ed aree a qualsiasi uso adibiti, farne denuncia all'Ufficio comunale che ne rilascia ricevuta.

L'obbligo della denuncia sussiste anche nei confronti dei contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione dalla tassa.

La denuncia, debitamente sottoscritta, va stilata sugli appositi moduli forniti gratuitamente dall'Amministrazione e deve contenere cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita dell'utente e, comunque, gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza che occupano l'immobile di residenza; ed ancora, il preciso recapito, nonché l'ubicazione dei locali, la loro destinazione, l'esatta superficie, nonché la loro ripartizione interna.

Dovrà, inoltre, contenere l'indicazione della data di inizio dell'occupazione dei locali.

Per gli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione la dichiarazione, contenente analoghi elementi, è sottoscritta e presentata dal rappresentante legale o negoziale.

ARTICOLO 20

L'amministrazione comunale ha facoltà di eseguire, in qualsiasi tempo, accertamenti d'ufficio, indipendentemente dall'obbligo della denuncia, osservate le norme vigenti in materia.

A tale effetto il Comune ha diritto di:

- a) esigere, dopo motivato invito, dai proprietari degli immobili le indicazioni che ritenga necessarie ai fini impositivi;
- b) invitare i contribuenti ed eventualmente i proprietari di stabili a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
- c) accedere, in caso di mancato adempimento alle richieste di cui alle lett. a) e b), con agenti di polizia urbana o con dipendenti dell'ufficio comunale competente, muniti di autorizzazione del Sindaco e con avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, nei locali, al solo fine di procedere alla loro misurazione ed alla rilevazione della destinazione.
- d) accedere con dipendenti dell'ufficio comunale competente, muniti della autorizzazione del Sindaco, alle aree dove viene effettuato il compostaggio per le opportune attività di controllo, previa comunicazione 5 giorni prima della verifica, ai fini di un corretto autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti e per l'applicazione della riduzione per il compostaggio domestico. (5)

ARTICOLO 21

Un funzionario, appartenente ai ruoli organici comunali, nominato con deliberazione di Giunta municipale, è responsabile dell'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale intesa all'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati.

Ad esso spettano tutti i relativi poteri previsti dalla legge in materia.

4) e 5) commi aggiunti con delibera di C.C. n. 8/2001

ARTICOLO 22

Avverso l'accertamento della tassa l'interessato può ricorrere alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio e contro la decisione di questa alla competente Commissione tributaria regionale di cui all'art. 1 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione sul ricorso, giusta disposizioni su processo tributario contenute nel D. Lgs 31 dicembre 1992 n. 546.

Avverso la sentenza di quest'ultimo organo può essere proposto ricorso per cassazione (art. 62 del predetto ultimo decreto) e per revocazione (art. 64 successivo).

ARTICOLO 23

Per le violazioni delle disposizioni contenute ne presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 106 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, richiamati in vigore dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, sulle autonomie locali e quelle contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.


In caso di omessa o infedele denuncia saranno applicate anche sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. n. 507 del 1993.

ARTICOLO 24

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge e di regolamenti generali in materia.

ARTICOLO 25

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione.



REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Il presente Regolamento è stato adottato nella seduta di Consiglio Comunale del 24.02.1995, con verbale n° 9.

E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 06.03.1995 al 20.03.1995, senza opposizioni.

E' stato approvato dal Comitato di Controllo, Sezione di Rovigo, decorsi 20 gg. dal ricevimento della libera, al n. 001098, esecutiva dal 28.03.1995.

